

STATUTO

ART. 1

Il 9 giugno 1937 si è costituita a Zurigo un'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI CON L'ITALIA",
la cui abbreviazione è ASRI.

ART. 2

Lo scopo dell'Associazione è quello di intensificare le relazioni culturali ed economiche fra l'Italia e la Svizzera mediante:

1. Lo scambio di personalità le quali, con conferenze e relazioni, illustrino questioni culturali, artistiche, scientifiche ed economiche, nonché indirizzi, evoluzioni e realizzazioni sociali.
2. L'appoggio di ogni altra manifestazione atta a facilitare il conseguimento degli scopi prefissi, cioè scambi di professori, studenti, pubblicazioni, organizzazioni di viaggi ecc.

ART. 3

L'Associazione è retta da un Consiglio.

L'Assemblea Generale dei soci, che si riunirà almeno una volta all'anno, eleggerà il Consiglio, composto da 6 a 9 membri, per un periodo di 3 anni. I membri del Consiglio saranno scelti tra cittadini svizzeri e italiani residenti in Svizzera, esponenti della vita culturale ed economica.

ART. 4

Le funzioni del Consiglio sono:

1. Compilazione del regolamento interno
2. Accettazione dei soci
3. Elezione del Comitato
4. Esame di ogni altra questione nell'ambito dell'attività generale dell'Associazione.

ART. 5

Il Comitato, eletto dal Consiglio per la durata di un anno, sarà composto di:

- 1 Presidente
- 1-2 Vice-Presidenti
- 1 Segretario
- 1 Cassiere
- 1-8 Soci consiglieri

Il compito del Comitato è quello di realizzare gli scopi dell'Associazione.

ART. 6

L'Assemblea Generale eleggerà ugualmente due sindaci per un periodo di 3 anni.

ART. 7

I soci presenti all'Assemblea Generale prenderanno le decisioni alla maggioranza.

ART. 8

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante semplice invio di lettera ai soci.

ART. 9

La qualità di socio si acquista o si perde su decisione del Consiglio. Essa è inoltre soggetta al pagamento della quota sociale fissata per le persone singole e per gli enti dall'Assemblea Generale.

Le quote sociali annue possono essere al massimo di Fr. 100.-- per le persone fisiche e di Fr. 300.-- per le persone giuridiche. Non possono essere fissate quote sociali retroattivamente per periodi già passati.

Le persone fisiche diventano soci perenni mediante un contributo minimo pari a 20 volte la quota sociale.

Gli enti possono farsi soci per 10 anni mediante un contributo minimo di Fr. 3'000.--.

Si può rinunciare alla qualità di socio con un pre-avviso scritto da inoltrare almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

ART. 10

L'anno sociale inizia con il 1. gennaio e termina con il 31 dicembre.

ART. 11

I fondi dell'Associazione sono costituiti, oltre che dalle quote sociali, da elargizioni di soci e di altre persone o enti simpatizzanti.

I soci non rispondono personalmente dei debiti dell'Associazione.

ART. 12

Il presente statuto sostituisce quello del 3 Ottobre 2002.

Zurigo, 20 Maggio 2015